

Regolamento dei depositi dei soci della S.c.s.r.l. Shongoti Onlus Erba Via Mazzini 40

PREMESSA

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei vincoli patrimoniali richiesti dalla Banca d'Italia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

NORME GENERALI

Art. 1 - I conferimenti di denaro a titolo di prestito effettuati dai soci ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2 - A norma dell'art. 2 della legge n. 127 del 1971 e successive modificazioni, l'ammontare del credito nei confronti della cooperativa non potrà superare la somma massima prevista dalle leggi vigenti e dovrà essere contenuto nel rapporto 3 a 1 con il capitale sociale sottoscritto.

Art. 3 - I depositi e i prelievi vengono registrati su un documento rilasciato dalla cooperativa all'inizio del rapporto che dovrà essere nominativo e non trasferibile.

Art. 4 - Nessun deposito o ritiro può essere fatto senza la presentazione del documento in possesso del socio.

Art. 5 - La cooperativa si riserva il diritto di richiamare in qualsiasi momento il documento per eventuali operazioni di controllo.

Art. 6 - In caso di perdita, sottrazione e distruzione del documento, il socio depositante dovrà farne denuncia alla cooperativa e avrà diritto al rilascio di un duplicato. In caso di morte del depositante, si applicano le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia di eredità e delle norme che regolano il Diritto di Famiglia.

INTERESSI E OPERAZIONI

Art. 7 - I depositi, i cui interessi non possono superare la misura massima prevista dalle leggi vigenti, sono remunerati secondo tassi di interesse classificati e disciplinati da apposita tabella annualmente approvata dall'Assemblea dei soci, salvo quanto stabilito dall'art. 8. I tassi potranno essere differenziati in relazione alla durata del vincolo. La liquidazione verrà calcolata al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi potranno essere ritirati o capitalizzati. La cooperativa per la raccolta del risparmio utilizza libretti di risparmio nominativi. I prelievi potranno essere effettuati con un preavviso, salvo cifre di modesta entità, di 10 giorni.

Art. 8 - In relazione all'andamento del mercato finanziario, il Consiglio di Amministrazione della cooperativa potrà variare, in più o in meno, la remunerazione prevista dalla tabella citata all'art. 7 dandone comunicazione ai soci. Tali variazioni dovranno essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.

Per quanto riguarda i prestiti vincolati, il tasso di interesse in vigore al momento della sottoscrizione resterà fisso per l'intera durata del vincolo.

Art. 9 - Il CdA ha la facoltà di accettare o meno i depositi dei soci, stabilisce altresì il luogo e i giorni in cui è possibile effettuare i versamenti e prelievi e le persone incaricate di eseguire tali operazioni. Presso la Sede della Cooperativa verrà esposto un avviso che informerà i soci riguardo a tali modalità, nonché un foglio informativo analitico riportante tutte le informazioni sul tasso di interesse, sui prezzi, sulle spese e su tutte le condizioni praticate.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci del 25/10/2002, entra in vigore da tale data.

Art. 11 - La cooperativa è regolarmente iscritta al registro prefettizio e osserva inderogabilmente le clausole di cui all'art. 26 del DLCP 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.